

DETERMINAZIONE N. 4 del 2021

Lucca, li 25.02.2021

Prot. n. 178/2021

OGGETTO: CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI LUCCA HOLDING S.P.A. IN MATERIA INFORMATICA E TELEFONICA– AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016.

CIG N. Z6A30C6C4B

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA nel corso dei vari anni ha avuto necessità di affidare incarichi esterni per la consulenza ed assistenza in materia informatica a professionisti oppure a società specializzate, in considerazione della mancanza in organico di personale specializzato nella materia oggetto dell'attività di consulenza in oggetto;
- Visto l'importo ipotizzato per lo svolgimento dell'attività, ben al di sotto dei 40.000 euro oltre IVA, ad aprile del 2019 si è ritenuto di procedere tramite affidamento diretto (AD) ex art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivo, mediante piattaforma START;
- Con determinazione n. 23 del 11.04.2019 (prot. LH n. 476/2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) le cui premesse si richiamano integralmente, è stato quindi affidato direttamente il servizio di cui all'oggetto alla ditta **PCSYSTEM Srl**, con sede legale in via Marco Polo, 72 CAP 56031 – Bientina (PI) conf. Fisc. e P.IVA 02094370463, per un corrispettivo annuo pari ad **Euro 3.537,00 (tremilacinquecentotrentasette/00) oltre IVA** (come offerta presentata su piattaforma START del 08.04.2019 agli atti del fascicolo d'ufficio) più le spese di “installazione e presa in carico” come indicate in offerta pari ad Euro 63,00/h ed Euro 65,00 per il viaggio;
- Nella richiesta di preventivo era stato stabilito che “*la durata per il servizio è stabilita in n. 1 (uno) anno dalla data della sottoscrizione del relativo contratto, eventualmente rinnovabile per un altro anno, salvo disdetta da*

DETERMINAZIONE N. 4 del 2021

comunicare 3 (tre) mesi prima della scadenza”;

- Nel mese di marzo 2020, causa emergenza Covid 19, è stato necessario acquistare un primo programma per c.d. “smart working”/tele lavoro da casa per una delle dipendenti ad un costo di Euro 90,00 oltre IVA (importo annuo), non rientrante nel precedente contratto e quindi attivato con una fornitura separata con relativo SmartCIG;
- Con determinazione n. 9/2020 del 18.05.2020 (Prot. LH n. 379/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato poi rinnovato il servizio così come previsto dal contratto stipulato con la stessa PC System, REP n. 4/2019, per Euro 2.304,00 oltre IVA escluse eventuali spese di “installazione e presa in carico” e/o risoluzioni di problemi sistemistici (Euro 63,00/h ed Euro 65,00 per il viaggio);
- Successivamente nel mese di settembre 2020, visti gli ulteriori sviluppi della pandemia dovuta al Covid – 19, è stato necessario estendere la possibilità dello “smart working”/tele lavoro da casa anche per le altre due dipendenti della società, sempre ad un costo di Euro 90,00 oltre IVA a PC, per un importo complessivo del servizio di Euro 270,00 oltre IVA;
- Con nota del 22.10.2020, prot. LH n. 712/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio, la società PC SYSTEM Srl ha comunicato che a far data dal 1° luglio 2020 la stessa PC SYSTEM ha ceduto alla ReeVo MSP s.r.l. un ramo d’azienda commerciale, avente a oggetto l’esercizio dell’attività prevalente nell’erogazione di servizi IT, Cloud e Cyber Security gestiti, nella stessa comunicazione venivano anche inviati i dati della nuova società, conto corrente dedicato e riferimenti per i supporti e l’assistenza tecnica;
- In considerazione della prossima scadenza del contratto per i programmi di telelavoro (marzo 2021) e in previsione della successiva scadenza del contratto di assistenza IT (aprile 2021) è stato chiesto ai referenti di ReeVo SMP srl di presentare la propria miglior offerta comprendente tutti gli attuali programmi di software fino ad ora attivati per un contratto avente durata annuale;
- Intanto gli uffici di LH hanno svolto i controlli sulla ditta ReeVo MSP srl, Agenzia Entrate, carichi pendenti e casellari, casellario ANAC, etc, tutti risultati con esito negativo;
- Con nota del 02.02.2021 (prot. LH n. 91/2021 agli atti del fascicolo

DETERMINAZIONE N. 4 del 2021

d'ufficio) la soc. ReeVo MSP srl ha presentato un preventivo riferito ai Servizi IT, servi necessari a gestire in maniera proattiva ed efficiente la struttura IT di LH SPA, che comprende sinteticamente:

- Gestione proattiva client comprensiva di: Audit, Patch Management, Manutenzione proattiva, antivirus, assistenza sistemistica;
- Back up Ctera per pc;
- Gestione Posta Exchange;
- Dropbox;
- Software per l'archiviazione della posta elettronica

È stato inoltre inserito anche il costo per il c.d. "remote system control", ossia il programma per il collegamento diretto ai pc al fine dello svolgimento del c.d. "smart working" o "lavoro agile".

Il costo totale è di **Euro 2.502,00** (duemila cinquecentodue euro/00) oltre IVA annuo;

- Nella email relativa all'offerta viene ricordato che il cd Mailstore, programma di archiviazione mail, risulta in scadenza ad agosto 2021, per tale servizio il canone viene ricalcolato ogni anno dal gestore, lo scorso anno l'importo pagato fu pari ad Euro 72,00, oltre IVA, costo escluso dall'offerta proposta, tale servizio sarà quindi gestito con autonomo Smart Cig al fine della tracciabilità presso ANAC;
- Considerato che il precedente contratto non prevedeva il servizio per l'attivazione del "remote control" (telelavoro da casa) di Euro 270,00, si può ritenere che il costo annuo relativo all'attività di consulenza ed assistenza IT rimane sostanzialmente invariato;
- Preso atto che la L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. "micro-acquisti" ossia all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 2006, m. 296, le parole "1.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro". Quindi al di sotto di tale soglia (5.000 euro) è possibile derogare al c.d. "principio di rotazione" e non è previsto l'obbligo di ricorso a MEPA e di utilizzo delle piattaforme telematiche per gli acquisti e forniture, è stato chiesto alla ditta ReeVo MSP srl di presentare il proprio preventivo tramite PEC;
- Considerato il grado di soddisfazione per l'attività fino ad ora svolta dal personale di PC System ora ReeVo MSP srl, che non ha dato adito né a reclami né ad applicazioni di penali e che non si avranno costi relativi all'installazione;
- Si presume, inoltre, che i costi alla risoluzione di problemi tecnici

DETERMINAZIONE N. 4 del 2021

saranno limitati considerato che adesso l'attività è stata messa a regime, ed è stato inoltre dichiarato dai referenti di ReeVo MSP che per questo affidamento non sono previsti i costi relativi alla c.d. "installazione e presa in carico";

- Preso atto che l'eventualità di scegliere un nuovo fornitore comporterebbe anche il disagio di dover riorganizzare i servizi attualmente gestiti e che ci sarebbero anche i c.d. "costi di attivazione" una tantum, è stato richiesto di confermare via PEC il preventivo proposto;
- In data 11.02.2021 prot. LH n. 134/2021, la ReeVo MSP srl ha inviato nuovamente e confermato il proprio preventivo per i servizi IT (allegato n. 1 alla presente determinazione);
- L'art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- L'art. 5 del *"Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA"* di LH SPA (approvato con determinazione n. 40 del 29.11.2019) al 4 comma lettera b) prevede che la Stazione Appaltante procederà nei seguenti modi: *"per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato"*;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 175 del 24.02.2021 agli atti del fascicolo d'ufficio);



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 5855100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 4 del 2021

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente il servizio di consulenza IT di cui all'oggetto alla ditta **ReeVo MSP Srl**, con sede legale in via Dante, 4 CAP 20121 Milano conf. Fisc. e P.IVA 10256830968, per un importo pari ad **Euro 2.502,00 (duemila cinquecentodue/00) oltre IVA**;
2. Di stabilire che il contratto avrà durata annuale a partire dal momento della sottoscrizione dello stesso;
3. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni al fornitore.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete